

***COMUNE DI PERRERO***

***Provincia di Torino***

***Regolamento***

***per il FUNZIONAMENTO***

***del CONSIGLIO***

***e delle COMMISSIONI***

***CONSILIARI***

Approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 18 in data 15.4.2000

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale  
n.21/2001, n.20/2002, n.33/2002, n.8/2003

## **I N D I C E**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

### **TITOLO II**

#### **GRUPPI CONSILIARI**

- Art. 4. Costituzione
- Art. 5. Conferenza dei Capi-gruppo

### **TITOLO III**

#### **COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 6. Costituzione e composizione
- Art. 7. Insediamento
- Art. 8. Convocazione
- Art. 9. Funzionamento - Decisioni
- Art. 10. Partecipazione del Sindaco
- Art. 11. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 12. Assegnazione affari
- Art. 13. Indagini conoscitive
- Art. 14. Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 15. Sedute delle commissioni

### **TITOLO IV**

#### **ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

- Art. 16. Sede riunioni
- Art. 17. Convocazione - Sessioni
- Art. 18. Ordine del giorno
- Art. 19. Avviso di convocazione. Consegna - Modalità
- Art. 20. Avviso di convocazione. Consegna - Termini
- Art. 21. Ordine del giorno-Pubblicazione e diffusione
- Art. 22. Deposito degli atti
- Art. 23. Seduta prima convocazione
- Art. 24. Seduta seconda convocazione
- Art. 25. Pubblicità e segretezza delle sedute

### **TITOLO V**

#### **DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

- Art. 26. Ordine durante le sedute

- Art. 27. Sanzioni disciplinari
- Art. 28. Tumulto in aula
- Art. 29. Comportamento del pubblico
- Art. 30. Svolgimento interventi
- Art. 31. Durata interventi
- Art. 32. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 33. Fatto personale
- Art. 34. Udienze conoscitive
- Art. 35. Dichiarazione di voto
- Art. 36. Verifica numero legale
- Art. 37. votazione
- Art. 38. Irregolarità nella votazione
- Art. 39. Verbalizzazione riunioni
- Art. 40. Diritti dei consiglieri
- Art. 41. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 42. Segretario - Incompatibilità

### **TITOLO VI**

#### **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

- Art. 43. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 44. Interrogazioni
- Art. 45. Risposta alle interrogazioni
- Art. 46. Interpellanze
- Art. 47. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 48. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 49. Mozioni
- Art. 50. Svolgimento delle mozioni
- Art. 51. Emendamenti alle mozioni
- Art. 52. votazione delle mozioni

### **TITOLO VII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 53. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 54. Decadenza dalla carica di consigliere comunale
- Art. 55. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 56. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1. Consiglieri comunali**

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

### **Art. 2. Prima seduta del consiglio**

1. La prima seduta del consiglio dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione. E' presieduta dal Sindaco o in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal consigliere anziano.

### **Art. 3 Primi adempimenti del consiglio**

1. Nella prima seduta il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti e del Sindaco;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti
- trattazione degli altri eventuali argomenti scritti all'ordine del giorno

2. L'approvazione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente avverrà con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 13 dello Statuto comunale.

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

### **Art. 4. Costituzione**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n.2 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, il nome del capigruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.

### **Art. 5. Conferenza dei Capi-gruppo**

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

## **TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI**

**Art. 6**  
**Costituzione e composizione**

1. Il consiglio comunale, per tutta la durata in carica può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

6. Le commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

7. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

**Art. 7.**  
**Insedimento**

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. L'elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

**Art. 8.**  
**Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.

**Art. 9.**  
**Funzionamento - Decisioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la commissione.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei votanti.

**Art. 10.**  
**Partecipazione del Sindaco**

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

**Art. 11.**  
**Segreteria - Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

**Art. 12.**  
**Assegnazione affari**

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

#### **Art. 13. Indagini conoscitive**

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

#### **Art. 14. Commissioni di controllo o di garanzia**

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 16 dello Statuto, può procedere all'istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'art.10 dello statuto, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

#### **Art. 15 Sedute delle commissioni**

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti

apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

### **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 16. Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

#### **Art. 17. Convocazione - Sessioni**

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocato d'urgenza.

4. Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.

5. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.

6. Il consiglio è convocato d'urgenza solo

quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

### **Art.18** **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali, con la collaborazione del segretario comunale. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, su proposta del sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Quando il consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

### **Art.19** **Avviso di convocazione** **Consegna – Modalità**

1. L'avviso di convocazione del consiglio, l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale oppure spedito tramite fax o posta prioritaria.

2. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al sindaco ed al segretario comunale, il

nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo fax o posta prioritaria, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

### **Art.20** **Avviso di convocazione** **Consegna – Termini**

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie o straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza della convocazione di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

#### **Art. 21**

##### **Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti ancora esposta nel giorno precedente la riunione e in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicate all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

#### **Art. 22**

##### **Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente, se trattasi di seduta straordinaria, e nei due giorni precedenti se trattasi di seduta ordinaria. Gli atti relativi all'adunanza convocata d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

#### **Art. 23**

##### **Seduta prima convocazione**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in

altro giorno le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri componendo il consesso, escludendo dal calcolo il Sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello nominale a cura del segretario comunale sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessari per validamente deliberare, il sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

#### **Art. 24.**

##### **Seduta seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.

#### **Art. 25.**

##### **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

#### **TITOLO V**

##### **DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

**Art. 26.**  
**Ordine durante le sedute**

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

**Art. 27.**  
**Sanzioni disciplinari**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

**Art. 28.**  
**Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

**Art. 29.**  
**Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

**Art. 30.**  
**Svolgimento interventi**

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di intervento; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

**Art. 31.**  
**Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine

assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

### **Art. 32.**

#### **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

### **Art. 33.**

#### **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

### **Art. 34.**

#### **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, il difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

### **Art. 35.**

#### **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la

parola fino alla proclamazione del voto.

**Art. 36.**  
**Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei consiglieri. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

**Art. 37.**  
**Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di due consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

**Art. 38.**  
**Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

**Art. 39.**  
**Verbalizzazione riunioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Essi sono firmati dal Sindaco e dal

segretario.

**Art. 40.**  
**Diritti dei consiglieri**

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

**Art. 41.**  
**Revoca e modifica deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

**Art. 42.**  
**Segretario - Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

**TITOLO VI**  
**DIRITTI E PREROGATIVE DEI**  
**CONSIGLIERI**

**Art. 43.**  
**Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi

**Art. 44.**

## **Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. [Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.][ sostituito con delib. C.C. 21/2001]

[Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.][ sostituito con delib. C.C. 8/2003]

Ove non venga richiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile successiva alla loro presentazione, distinta da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

### **Art. 45.**

#### **Risposta alle interrogazioni**

1. [Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. .][ sostituito con delib. C.C. 8/2003]

Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta distinta da quelle destinate alla trattazione di argomenti di natura amministrativa.

Esse non possono avere una durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a repliche da parte dell'interrogante, che può dichiararsi di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di

essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

### **Art. 45-bis**

#### **Decadenza Interrogazioni**

1. Le interrogazioni non possono essere svolte se, alla seduta di prima convocazione distinta da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione distinta da quelle destinate alla trattazione di argomenti di natura amministrativa, che dovrà tenersi in altro giorno, le interrogazioni possono essere svolte purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri componendo il consenso, escludendo dal calcolo il Sindaco.

2. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello nominale a cura del segretario comunale sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessari per validamente svolgere l'interrogazione, il sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

3. Qualora anche nella seduta di seconda convocazione non venga raggiunto il quorum stabilito dal comma 1 del presente articolo, l'interrogazione viene considerata decaduta.

[articolo aggiunto con delib. C.C. 8/2003]

### **Art. 46.**

#### **Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.

2. [Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.][ sostituito con delib. C.C. 21/2001]

[Il Sindaco risponde nella prima seduta immediatamente successiva alla loro presentazione. Nel caso in cui il Consigliere, nel presentare l'interpellanza, chieda che venga data risposta scritta, il

Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta. ] [sostituito con delib. C.C. 8/2003]

Il Sindaco risponde nella prima seduta utile successiva alla loro presentazione, distinta da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

Nel caso in cui il Consigliere, nel presentare l'interpellanza, chiede che venga data risposta scritta, il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

#### **Art. 47.**

##### **Svolgimento delle interpellanze**

1. [Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.] [sostituito con delib. C.C. 8/2003]

Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta distinta da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

#### **Art. 48.**

##### **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

1. [Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque

minuti.] [sostituito con delib. C.C. 8/2003]

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta distinta da quelle destinate alla trattazione di argomenti di natura amministrativa.

Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

#### **Art. 48-bis**

##### **Decadenza Interpellanze**

1. Le interpellanze non possono essere svolte se, alla seduta di prima convocazione distinta da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione distinta da quelle destinate alla trattazione di argomenti di natura amministrativa, che dovrà tenersi in altro giorno le interpellanze possono essere svolte purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri componendo il consenso, escludendo dal calcolo il Sindaco.

2. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello nominale a cura del segretario comunale sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessari per validamente svolgere l'interpellanza, il sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

3. Qualora anche nella seduta di seconda convocazione non venga raggiunto il quorum stabilito dal comma 1 del presente articolo, l'interpellanza viene considerata decaduta.

[articolo aggiunto con delib. C.C. 8/2003]

#### **Art. 49.**

##### **Mozioni**

1. [La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.]] [sostituito con delib. C.C. 33/2002] [La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da due o più consiglieri e volto a

promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.] [sostituito con delib. C.C. 8/2003]

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

#### **Art. 50.**

##### **Svolgimento delle mozioni**

1. [Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.] [sostituito con delib. C.C. 21/2001]

[Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.] [sostituito con delib. C.C. 8/2003]

Le mozioni sono svolte all'inizio della prima seduta utile successiva alla presentazione, distinta da quelle destinate alla trattazione di argomenti di natura amministrativa.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

#### **Art. 50-bis**

##### **Decadenza Mozioni**

1. Le mozioni non possono essere svolte se, alla seduta di prima convocazione distinta da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione distinta da quelle destinate alla trattazione di argomenti di natura amministrativa, che dovrà tenersi in altro giorno, le mozioni possono essere svolte purché intervenga almeno un terzo dei

consiglieri componendo il consenso, escludendo dal calcolo il Sindaco.

2. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello nominale a cura del segretario comunale sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessari per validamente svolgere la mozione, il sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

3. Qualora anche nella seduta di seconda convocazione non venga raggiunto il quorum stabilito dal comma 1 del presente articolo, la mozione viene considerata decaduta.

[articolo aggiunto con delib. C.C. 8/2003]

#### **Art. 51.**

##### **Emendamenti alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

2. Gli emendamenti sono presentati per iscritto prima della seduta, durante la seduta o nel corso della discussione oggetto dell'emendamento.

3. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Sindaco reputi opportuno.

4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella della mozione. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

5. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale. [articolo modificato con delib. C.C. 20/2002]

#### **Art. 52.**

##### **Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 53.**

#### **Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142; la medesima legge disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

### **Art. 54.**

#### **Decadenza dalla carica di consigliere comunale**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del consiglio.

4. Le decadenza di cui al precedente comma è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dall'art. 7 della legge 154/81.

### **Art. 55.**

#### **Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione**

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

### **Art. 56.**

#### **Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio**

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, della legge 8-6-1990, n. 142, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.